



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITA DI GESTIONE DELLE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 21 settembre 2000

Alle DIREZIONI MARITTIME

## LORO SEDI

Divisione DEM2B-1781 All.1

A.2.47

Oggetto: Oggetto: Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav..

- a) Periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici.
- b) Prove di controllo alle tubazioni flessibili impiegate per la movimentazione dei prodotti petroliferi..

**CIRCOLARE N°105**

**Serie I**

**Titolo: Demanio Marittimo**

ALLE CAPITANERIE DI PORTO

**LORO SEDI**

ALLE AUTORITA' PORTUALI

**LORO SEDI**

e, per conoscenza:

AL MINISTERO INTERNO  
DIR.GEN. PROTEZIONE CIVILE  
E SERVIZI ANTINCENDI

**ROMA**

AL MINISTERO INTERNO  
DIPARTIMENTO P.S.  
UFFICIO ESPLOSIVI

**ROMA**

AL MINISTERO INDUSTRIA  
COMMERCIO ED ARTIGIANATO  
DIR.GEN. E.R.M. - DIV.IX

**ROMA**

AL COMANDO GENERALE  
CORPO CAPITANERIE DI PORTO

**LORO SEDI**

ALL'ASSOCOSTIERI

ALL'UNIONE PETROLIFERA

Si fa seguito alla circolare n. 89 del 13 luglio 1999, con la quale sono state introdotte nuove procedure delle verifiche di controllo delle attrezzature in argomento nonché un limite temporale di cinque anni per l'utilizzo delle attrezzature stesse, sulla base del parere reso dal Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Centrale Controllo Armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili.

A seguito dell'emanazione da parte delle Autorità Marittime delle relative ordinanze di recepimento delle procedure sopraindicate, alcune associazioni di settore (l'Assocostieri e la Confitarma), venute a conoscenza della problematica, hanno fatto presente: in primo luogo che l'introduzione del limite temporale di cinque anni di durata delle manichette flessibili non trovi un'adeguata giustificazione sia dal punto di vista tecnico che normativo ed in secondo luogo, che dovrebbe essere fatta - in relazione alla particolarità di utilizzazione - una diversificazione tra le manichette dei campi boe utilizzate per la movimentazione di prodotti petroliferi destinati e/o provenienti da raffinerie rispetto alle manichette ubicate sulle banchine dei porti o sulle navi cisterna utilizzate per bunkeraggio.

In relazione a ciò, questa Amministrazione, con lettera circolare, prot. n. DEM2B-2140 del 15 dicembre 1999, ha sospeso l'applicazione delle nuove procedure e contestualmente ha sottoposto nuovamente la questione al Ministero dell'Interno per il riesame della medesima sulla base degli elementi forniti dalle Associazioni interessate.

Il Ministero dell'Interno, sentita nuovamente la Commissione Centrale Controllo Armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, la quale nella seduta n. 5/00E/del 28/02/2000 - sulla base delle considerazioni contenute nell'estratto di verbale, (All.1) ha reso il parere che:

-.per la periodicità dei controlli:”tenuto conto delle effettive diverse condizioni di lavoro e di impiego si possa ricondurre al parere precedentemente espresso”e cioè che le tubazioni flessibili utilizzate per le movimentazioni di prodotti petroliferi e/o petrolchimici, possono essere sottoposte alle prove di controllo tecnico ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro;

- per la sostituzione ogni cinque anni delle medesime attrezzature: la Commissione -in relazione alla notevole importanza della problematica-ha ritenuto di demandare alle valutazioni della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi dello stesso Dicastero per un eventuale predisposizione di una norma tecnica da emanare ai sensi del D.P.R. n. 577/1982, per i prodotti petroliferi e petrolchimici, fermo restando l'obbligo della sostituzione per il G.P.L., così come già disposto al riguardo dalla normativa specifica di settore.

IL Direttore  
F.to Dr. Massimo Provinciali

**COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI**

- per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili -

**ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA N. 5/00E DEL 28.2.2000**

**OGGETTO:** MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - Richiesta di parere in merito alla periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici e prove di controllo alle tubazioni flessibili.

Il Relatore legge la seguente relazione:

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Navigazione Marittima e Interna- con nota prot. n° DEM. 2B - 2140 del 15/02/1999, sottopone nuovamente, per il parere di questa commissione, la problematica in oggetto, che fu materia di esame nella seduta del 16/04/1999 da parte di questo consesso.

Ciò a seguito di alcune considerazioni fatte pervenire dagli operatori del settore tramite la Confitarma e l'Assocostieri, e che sono riferite in primo luogo all'introduzione del limite temporale di cinque anni di durata delle manichette flessibili, e in secondo luogo alla mancata diversificazione di procedure tra le manichette dei campi boe ubicate sulle banchine dei porti o sulle navi cisterne ed utilizzate per le operazioni di bunkeraggio.

In particolare, la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), nella propria nota del 02 dicembre 1999, osserva che:

“ Alcune Capitanerie di Porto hanno emanato ordinanze che hanno apportato sostanziali variazioni della disciplina che, ad oggi, regola la qualità e la periodicità delle prove e dei collaudi relativi alle manichette impiegate per operazioni di rifornimento e travaso di prodotti petroliferi.

In particolare è stato introdotto, tra l'altro, un limite temporale di cinque anni per l'utilizzo di dette manichette, indipendentemente dalla loro frequenza d'uso, dal loro stato di manutenzione e dall'esito delle prove e dei collaudi cui sono periodicamente assoggettate.

Riteniamo che l'introduzione incondizionata di tale parametro temporale sia del tutto ingiustificata sia dal punto di vista normativo che tecnico e ciò è causa di consistente aggravio di oneri per le imprese che gestiscono attività di bunkeraggio.

Dal punto di vista normativo non paiono esserci indicazioni né a livello-internazionale né a livello nazionale che portino alla definizione di un qualche limite di vita della manichetta; dal punto di vista tecnico si fa presente che tali manichette sono assoggettate semestralmente a severe prove di collaudo che ricomprendono accurate ispezioni esterne ed interne a test di pressatura idraulica con modalità di riscontro di eventuali perdite e/o di anormali allungamenti;

solo a seguito del superamento di queste prove la manichetta viene ritenuta idonea e ne viene concesso l'uso per ulteriori sei mesi, allorquando scatta l'obbligo di un altro collaudo.

D'altra parte, sia l'inesistenza di avvenimenti incidentali, sia la tipologia del lavoro di dette manichette sono sottoposte durante le operazioni di bunkeraggio e travaso, sia la tipologia di costruzione, particolarmente rafforzata, della manichetta normalmente utilizzata e

il modesto tempo di impiego effettivo non sembrano giustificare l'inseverimento dei criteri in uso fino a limitare il periodo di utilizzo della manichetta a soli cinque anni."

Per tali argomentazioni, la stessa Confitarma chiede che venga ridisegnato, almeno per le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio e travaso di prodotti petroliferi e/o petrolchimici, quel criterio che ne prevede una sostituzione incondizionata allo scadere del quinto anno, condizionandolo eventualmente al mancato superamento delle prove e dei collaudi attuali.

L'Associazione Nazionale Depositi Costieri Oli Minerali (Assocostieri), con nota del 29 novembre 1999, del trattare l'argomento, espone le seguenti considerazioni:

" A tale proposito, riteniamo che il quesito posto dalla Società Sarpom di Vada Ligure e quindi la nota tecnica della Società Marconsult esibita, si riferisca alle tubazioni flessibili utilizzate nel campo boe di Vada Ligure, con problematiche certamente diverse dalle tubazioni flessibili utilizzate sulle banchine dei porti sia per la scarica delle navi che per le attività di bunkeraggio che risultano sicuramente meno esposte alle sollecitazioni di quelle usate nei campo boe situati allargato dei porti.

Le attrezzature in esame del resto sono oggetto di attento monitoraggio da parte della Commissione di Collaudo prevista dal Codice della Navigazione che nel caso di usura o di non corretta manutenzione ne può richiedere la sostituzione.

Sotto il profilo giuridico c'è da evidenziare che un eventuale allargamento che regolamenti l'utilizzo delle tubazioni flessibili per gli altri settori, non possa avvenire mediante una circolare interlocutoria, ma la materia merita una sua propria normativa, dopo un attento esame delle relative problematiche, tecniche di sicurezza ed economiche.

Sotto l'aspetto tecnico, deve essere considerato che l'art. 16 del DPR 12 gennaio 1971 n.208 richiamato dalla Commissione Centrale Controllo Armi del Ministero dell'interno si riferisce a norme di sicurezza per gli impianti per gli impianti di distribuzione stradale di gas petrolio liquefatto per autotrazione e il D.M. 13 ottobre 1994 è relativo alle norme di sicurezza per i depositi sempre di G.P.L. con capacità superiore a mc 5 costituiscono, pertanto, una normativa specifica del settore G.P.L. e fattispecie non assoggettate alla regolamentazione del Codice della Navigazione.

Va, inoltre, considerato che l'applicazione di una nuova regolamentazione così rigida per quanto riguarda la sostituzione delle manichette, senza tener conto della realtà esistente, può determinare il blocco dell'attività dei depositi costieri e delle relative operazioni portuali.

Per l'importanza che riveste la materia, è indispensabile che da parte di codesta Amministrazione venga indetta una riunione con la partecipazione della Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi Antincendi e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria direttamente interessate alla problematica, per verificare la fattibilità tecnica ed operativa dei nuovi orientamenti".

In relazione a quanto sopra, il relatore evidenzia che la problematica trattata e che condusse al parere espresso nella seduta richiamata in premessa, fu connessa ad una istanza prodotta dalla Soc. Sarpon e ad un diverso quesito posto dalla Capitaneria di Porto Empedocle (Ag) e che furono distintamente esplicitati nello stesso verbale.

E' certamente condivisibile, così come peraltro riportato nello studio redatto dalla Soc. Marconsulti di Genova è prodotto dalla Soc. Sarpon a supporto della propria istanza, che la durata di una manichetta è funzione di molti fattori tra cui le sollecitazioni del pompaggio, le corrosioni

marine, le deformazioni sottomarine, l'invecchiamento in aria, ed altri ancora di diversa natura e di carattere specifico e contingente.

E' ancora certamente condivisibile che gli attuali collaudi periodici, cui vengono sottoposte queste attrezzature, risultano pienamente adatti e sufficienti al raggiungimento dello scopo di evitare possibili danni ed inconvenienti di varia natura.

La richiesta formulata dallo stesso Dicastero dei Trasporti e della Navigazione, era pertanto intesa ad ottenere indicazioni di carattere generale in ordine ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle verifiche cui sottoporre le attrezzature in questione.

In mancanza, allo stato attuale, di una normativa tecnica specifica in campo nazionale, il parere precedentemente espresso prendeva spunto dai criteri generali di sicurezza cui è improntata la normativa di cui al D.M. 31/07/34, e dai disposti di cui al D.M. 13/10/94 per quanto si riferisce in particolare alle norme tecniche di P.I. per l'esercizio dei depositi di G.P.L., in relazione a quanto stabilito dal titolo XIII - punto 13.1.9.

Era infine prospettata nello stesso precedente parere, che per gli aspetti evidenziati e la importanza della problematica, fosse interessata la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi per la eventuale predisposizione di una regola tecnica da emanarsi ai sensi del D.P.R.577/82.

Tutto ciò premesso, il relatore è dell'avviso che il riferimento alla normativa del settore G.P.L. deve considerarsi esclusivamente di tipo analogico, ma tenuto conto delle effettive diverse condizioni di lavoro e di impiego di tale attrezzature si possa ricondurre il parere precedentemente espresso limitatamente alla periodicità delle prove di verifica delle stesse, rinviando le disposizioni connesse alla sostituzione e quindi al limite temporale di utilizzazione, alla eventuale normativa tecnica che sarà emanata dalla Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi e che terrà conto di tutte le varie situazioni e condizioni di impiego, fermo restando l'obbligo della sostituzione nel settore G.P.L. così come normato.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, condivide il parere del Relatore.

**IL SEGRETARIO**  
F.to TARULLO

**IL PRESIDENTE**  
F.to MADDALENA